





ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "PIANO FREDDO 2023-2024" QUALE ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE NEL TERRITORIO DELL'ATS VEN_12 - VENEZIA NELL'AMBITO DELLE RISORSE A VALERE SUL FONDO POVERTÀ – QUOTA POVERTÀ ESTREMA - ANNUALITÀ 2020 - CUP F71H22000140002 e ANNUALITÀ 2021 - CUP F71H21000070001

TRA

il Comune di Venezia in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 - Venezia, San Marco 4136, codice fiscale 00339370272 (di seguito "il Comune"), in persona del Direttore della Direzione Coesione Sociale, dott. Danilo Corrà, con sede in Mestre in via Verdi 36

Ε

la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità (di seguito "la Fondazione"), con sede in Venezia Via Santa Maria dei Battuti 1/d, Codice Fiscale 03782700276, in persona della dott.ssa Paola Bonetti, nata a Trieste il 30 novembre 1960, residente a Venezia in Via Giovanni Querini n. 21, in qualità di Presidente e Legale rappresentante

entrambe di seguito denominate le "Parti",

Premesso che:

- il Comune di Venezia da oltre vent'anni promuove attività rivolte alle persone senza dimora e in condizioni di grave marginalità sociale anche grazie a progetti finanziati da fondi nazionali ed europei (PON METRO PON INCLUSIONE PO FEAD FONDO POVERTA' ESTREMA PNRR) e tutt'ora attivi. Coordina inoltre l'intero sistema di interventi rivolti alla grave marginalità anche attraverso il "Tavolo cittadino per le persone Senza Dimora" al quale partecipano i soggetti che nel territorio comunale promuovono e attuano azioni a favore delle persone in condizioni di povertà e marginalità;
- il Comune di Venezia esercita tale ruolo in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 - Venezia ai sensi dell'accordo di programma per la gestione associata di Ambito del 24/03/2022 PG 2022/0132387;
- sin dal 2016 infatti gli Ambiti Territoriali Sociali, individuati con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, sono stati interlocutori privilegiati a livello locale per progettualità specifiche in materia di povertà. Vedasi sul punto l'Avviso 3/2016 - PON Inclusione, le misure attuative del D.lgs. n. 147/2017, il











finanziamento delle misure regionali finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. In ultimo, con il Decreto Direttoriale numero 98 del 9 maggio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha assegnato ai vari Ambiti territoriali sociali in Italia le risorse economiche, legate al PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora;

- gli Ambiti Territoriali Sociali (come recita il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023) sono la dimensione territoriale individuata dalla L. 328/2000 quale ottimale per l'espletamento dei servizi sociali. Il D.Lgs. 147/2017, all'articolo 23, indica alle Regioni e alle Province autonome di adottare "ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego";
- di conseguenza le politiche di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale sono sempre più organizzate a livello di Ambito Territoriale Sociale al fine di armonizzare la programmazione territoriale con gli indirizzi stabiliti nel Piano Regionale per il contrasto alla povertà il quale, a sua volta, è finalizzato a definire le azioni per il raggiungimento degli standard di rafforzamento dei servizi previsti dal livello nazionale e ad approntare un sistema di governance locale. Tale processo di programmazione territoriale è volto a superare la frammentarietà dei servizi e, per questo, chiede di mettere a sistema le risorse presenti sul territorio, in particolare quelle degli enti pubblici che erogano servizi alla persona, favorendo da una parte economie di scala in linea con i principi costituzionali di efficacia, efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, dall'altra un sistema integrato di interventi finalizzati al benessere della persona e della comunità.

Considerato che:

- il Comune di Venezia, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_12 Venezia, a partire da giugno 2023, ha voluto sperimentare, attraverso un rapporto di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, una strategia di intervento pubblico, collaborativo e non competitivo con l'obiettivo di integrare gli interventi, i progetti, le risorse, le competenze e le relazioni nell'ambito delle risorse stanziate con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e Investimento 1.3 "Housing temporaneo e Stazioni di posta" e nell'ambito delle risorse REACT-EU Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 "Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19" Progetto PrIns;
- il Comune di Venezia, e nello specifico la Direzione Coesione Sociale, in qualità di capofila dell'ATS VEN_12 Venezia ha affidato (DD n. 2355 del 23/11/2022), tramite trattativa diretta in MEPA, a Novia Srl il servizio di assistenza alla costituzione del partenariato pubblico-pubblico, comprensivo, tra le altre, dell'attività di ricognizione/mappatura analitica dei soggetti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e le realtà pubbliche analoghe e similari dell'area dell'AST VEN_12 Venezia o, comunque, di territori contigui;
- in particolare per quanto riguarda l'area della marginalità sociale/senza dimora una ricognizione/mappatura analitica, PG 144362 del 24/03/23, dei soggetti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e delle realtà pubbliche analoghe e similari dell'area dell'ATS VEN_12 Venezia, ha evidenziato che esclusivamente la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità, nel territorio dell'ATS VEN_12 Venezia, può costituire un partner pubblico in grado di collaborare per la











realizzazione delle progettualità volte al contrasto dei fenomeni di povertà e di marginalità sociale, conclusioni che possono essere confermate nell'ambito del presente Accordo.

Richiamata:

- la Delibera n. 1 del 02/03/2023 del Comitato dei Sindaci del Distretto 1-2 che ha approvato i seguenti accordi tra il Comune di Venezia, in qualità di Ente capofila dell'ATS Ven_12 Venezia, e la Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016:
 - accordo quadro per la sperimentazione della presa in carico e dell'empowerment di persone in condizioni di povertà estrema o di marginalità quale attività pubblica di interesse comune nel territorio dell' ATS Ven_12 Venezia;
 - accordo di collaborazione specifico per la sperimentazione della presa in carico e dell'empowerment di persone in condizioni di povertà estrema o di marginalità quale attività pubblica di interesse comune nel territorio dell' ATS Ven_12 Venezia nell'ambito del PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sotto componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Linee di attività 1.3.1 "Housing temporaneo" e 1.3.2 "Stazioni di posta;
 - accordo di collaborazione specifico per la sperimentazione della presa in carico e dell'empowerment di persone in condizioni di povertà estrema o di marginalità quale attività pubblica di interesse comune nel territorio dell' ATS Ven_12 Venezia nell'ambito delle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 "Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19" Progetto PrIns.

Considerato inoltre che:

- l'art. 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) istituisce il Fondo per il Reddito di Cittadinanza, riducendo contestualmente la dotazione del Fondo Povertà, ma facendo salva la Quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, prevista dall'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 147/2017, attualmente dedicati all'attuazione del Reddito di cittadinanza. Suddetta Quota del Fondo, denominata Quota Servizi, viene destinata, anche per il tramite delle Regioni, agli Ambiti territoriali per garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi riferiti alle politiche di contrasto alla povertà;
- l'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, prevede che una parte
 della predetta Quota (20 milioni di euro annui) venga riservata per sostenere gli interventi e i servizi
 in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Convenzionalmente questa
 parte viene denominata "Quota povertà estrema", mentre la denominazione "Quota servizi" viene
 utilizzata a connotare il suo prevalente utilizzo per l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni
 relativi al reddito di cittadinanza;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 400 dell'11/11/2021 autorizza il pagamento in conto residui 2020 di € 1.326.600 a valere sulle risorse impegnate con il D.D. n. 481 del 30/12/2020 a favore degli ambiti territoriali selezionati dalla Regione Veneto per gli interventi e i servizi a favore di persona in condizioni di povertà estrema e senza dimora; assegnati all'ATS VEN_12 Venezia € 95.340,88.
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 155 dell'11/05/2023 autorizza il trasferimento in conto residui 2021 di € 1.326.600 a valere sulle risorse impegnate con D.D. n.489 del 30/12/2021 a favore degli ambiti territoriali selezionati dalla Regione Veneto per gli interventi e i













servizi a favore di persona in condizioni di povertà estrema e senza dimora; assegnati all'ATS VEN_12 – Venezia € 94.618,56;

• l'uso delle risorse della Quota Povertà Estrema è finalizzato prioritariamente all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS), le Linee Guida per l'Impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" Annualità 2021 – 2023 riportano le indicazioni regionali sul rispetto delle quote minime di risorse da dedicare a specifici interventi quali il "Pronto Intervento Sociale", l'"Housing First" e i "Servizi di Posta per la residenza virtuale".

Visto che:

- come riportato nell'Accordo Quadro PG 267378 del 01/06/2023, è stata verificata la sussistenza dei presupposti giuridico-amministrativi per la valida sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 novellato dall'art. 7 comma 4 del Dlgs 36/2023 con la Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità e precisamente:
 - la sussistenza della riconoscibilità dei due Enti quali organismi di diritto pubblico;
 - la sussistenza nell'accordo tra Comune di Venezia e i due Enti, delle condizionalità previste dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 7 comma 4 Dlgs 36/2023;
- in merito alla riconoscibilità degli Enti quali organismi di diritto pubblico si è verificata ed attestata, nel succitato Accordo Quadro, la sussistenza delle seguenti tre condizionalità di cui all'art. 1 lett. e), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023:
 - 1. che l'Ente sia dotato di personalità giuridica;
 - 2. che l'Ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 3. che l'attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
 - 4. la Quota Povertà Estrema annualità 2021- CUP F71H21000070001, con atto programmatorio in piattaforma Multifondo è stata assegnata per 50% all'azione prioritaria n.3 Interventi di sostegno materiale realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia e all'azione prioritaria n. 5 Pronto intervento sociale per 12,5%;
 - 5. la quota summenzionata assegnata all'azione prioritaria n. 5 Pronto intervento sociale per 12,5% e pari a € 11.827,32 contribuisce e integra le azioni previste dal dispositivo PRIS del Comune di Venezia che, già attivo dal 2019 grazie ai fondi PON Metro 2014-2020, è stato esteso, a partire da ottobre 2023 con i fondi della Quota Servizi del Fondo Povertà 2021, a tutto il territorio dell'ATS VEN 12 - Venezia.

Richiamati:

l'istruttoria condotta dall'Avvocatura civica del Comune di Venezia, confluita nella nota PG 171730 del 07/04/2023 nella quale si dà conto che La Fondazione di Partecipazione Casa













dell'Ospitalità è qualificabile come organismo di diritto pubblico, ai sensi della definizione di organismo di diritto pubblico fornita dall'art. 1 lett. e), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023;

il Protocollo d'intesa tra Comune di Venezia e Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità rinnovato nel Dicembre 2021 avente ad oggetto la concessione per anni tre alla stessa, di beni immobili presso il compendio di proprietà comunale denominato ex Ospedale pediatrico Umberto I, sito in Venezia, Cannaregio 3144, e mediante il quale si concordano annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di servizi sociali rivolti alle persone senza dimora in linea con il documento "Casa dell'Ospitalità 2016. Proposta di riorganizzazione".

Rilevato che:

- nell'ambito del progetto "Piano Freddo 2023-2024" si intende realizzare una cooperazione tra gli enti coinvolti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, quali:
 - la promozione dei diritti di cittadinanza e l'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione;
 - la realizzazione di interventi a contrasto della povertà estrema e della marginalità sociale.
- l'effettiva collaborazione e cooperazione tra gli enti si sostanzia nelle reciproche attività che convergono verso gli obiettivi comuni, come specificato nel successivo art. 9 dove si delineano gli aspetti operativi necessari a dare piena e corretta attuazione ai contenuti del presente Accordo e nel quale vengono stabiliti i movimenti finanziari tra le Parti che si configurano come mero ristoro delle spese sostenute.
- Fondazione Casa dell'Ospitalità svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione come risulta dalla seguente documentazione agli atti:
 - l'istruttoria condotta dall'Avvocatura civica del Comune di Venezia, confluita nella nota PG 171730 del 07/04/2023;
 - la relazione elaborata da Novia s.r.l. PG 14366 del 03/05/2023;
 - la suddetta documentazione giunge a conclusioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per addivenire ad Accordo che valgono anche rispetto al caso di specie, considerata la sovrapponibilità delle attività prese in considerazione nonché considerati i parametri di valutazione utilizzati;
 - l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, pur con un grado di maggior dettaglio, ripropone i medesimi requisiti già richiesti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Rilevato altresì che:


l'ambito giuridico di azione è l'accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7 comma 4 Dlgs 36/2023 il quale non ha natura commerciale ed è pertanto sottratto all'obbligo di espletare le procedure di evidenza pubblica.

Per quanto fin qui considerato il Comune di Venezia, in qualità di Ente capofila di ATS VEN 12 Venezia e la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità:













- intendono collaborare, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali ciascuna per la propria competenza - alla realizzazione congiunta delle azioni volte a dare seguito all'attuazione del progetto "Piano Freddo" già finanziato, tra il 1° dicembre 2017 e il 10 marzo 2023, grazie ai fondi del PON Metro 2014-2020 - Operazione VE3.2.2.b "Interventi per l'inclusione sociale dei senza dimora", con l'obiettivo di tutelare, dal 1° dicembre 2023 al 21 marzo 2024, quando le temperature invernali sono più rigide, le persone senza dimora, in condizioni grave marginalità con particolare attenzione ai più fragili: donne, anziani e persone con problemi di salute;
- in analogia con la modalità di gestione già avviata per i progetti promossi in ambito PNRR e PrInS e in considerazione del principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall'art. 7 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, intendono stipulare un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 comma 4 Dlgs 36/2023, per la gestione del progetto "Piano Freddo 2023-2024" da finanziare in quota parte sul Fondo Povertà - Quota Povertà Estrema annualità 2020 - CUP F71H22000140002 e annualità 2021 -CUP F71H21000070001;

Dato atto che:

- il Comitato dei Sindaci con delibera n. 3 del 31/10/2023 ha approvato lo schema di accordo tra il Comune di Venezia, in qualità di Ente capofila di Ambito Territoriale Sociale VEN 12 Venezia, e Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 per l'attuazione del progetto "Piano Freddo 2023-2024" in favore di persone che versano in condizioni di povertà estrema o di marginalità quale attività pubblica di interesse comune nel territorio dell'ATS VEN 12 Venezia delegando il Direttore della Coesione Sociale, Dott. Danilo Corrà, alla sottoscrizione degli atti;
- il Consiglio della Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità ha approvato lo schema del sopra citato accordo con delibera n. 9 del 10/11/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Articolo 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, i rapporti di partenariato che si instaurano tra il Comune di Venezia in qualità di ente capofila di ATS Ven_12- Venezia e la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità per l'attivazione del progetto "Piano Freddo 2023-2024", di cui all'Allegato 1, in favore di persone in condizioni di povertà estrema o di marginalità quale attività pubblica di interesse comune nel territorio dell'ATS VEN_12 - Venezia nell'ambito delle risorse a valere sul Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema annualità 2020 - CUP F71H22000140002 e annualità 2021 - CUP F71H21000070001;

Articolo 3 - Obblighi in capo al Comune di Venezia in qualità di Soggetto Attuatore











Per la realizzazione di quanto previsto all'articolo 2, il Comune di Venezia si impegna a:

- a) attivarsi con tutti soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
- b) assolvere alla funzione di referente unico per tutte le comunicazioni ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS);
- c) assolvere alle funzioni di indirizzo e coordinamento strategico delle procedure di attuazione delle attività oggetto dell'Accordo;
- d) rispettare la programmazione di dettaglio di cui all'art. 9 del presente Accordo, garantendo l'esecuzione esatta ed integrale del progetto, la corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- e) garantire l'attuazione dell'insieme delle operazioni necessarie correlate agli interventi di cui alla scheda progetto allegata (Allegato 1);
- f) curare la predisposizione, la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dalle Autorità competenti. Quando è richiesta una informazione sulla Fondazione, essa è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione;
- g) informare la Fondazione di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- h) accedere, in qualità di Ente capofila di Ambito, al prospetto predisposto nell'apposita sezione dedicata per l'inserimento delle informazioni relative alla programmazione presso la piattaforma Multifondo predisposta dal Ministero;
- i) creare a sistema presso la piattaforma Multifondo, con cadenza trimestrale, le Dichiarazioni di Spesa (DdS) e inserire tutta la documentazione giustificativa richiesta necessaria a comprovare le spese e le attività di progetto realizzate;
- j) sottoporre , per la relativa approvazione, le eventuali modifiche comunque non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo le relative motivazioni;
- k) mettere a disposizione per le attività di progetto come riportato all'art. 9 del presente Accordo il personale interno necessario (operatori sociali e operatori amministrativi) il cui costo sarà interamente coperto dal bilancio corrente del Comune di Venezia e, pertanto, non rientrerà nell'ambito del finanziamento di cui al presente Accordo nonché tutti i dispositivi attivi nel Comune di Venezia rivolti a persone che versano in condizione di marginalità estrema quali ad esempio le Unità di Strada a cui fanno capo il dispositivo di Pronto Intervento Sociale (PrIS) e l'Ufficio di Lavoro di Prossimità del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione;
- assicurare una funzione di raccordo e impulso per le azioni rivolte alla grave marginalità nel Comune di Venezia attraverso il coordinamento degli incontri periodici del "tavolo cittadino per i senza dimora" oltreché il monitoraggio e l'analisi delle casistiche raccolte attraverso l'esecuzione del progetto "Piano Freddo 2023-2024";
- m) corrispondere a Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità unicamente il ristoro delle spese da essa sostenute per l'espletamento delle attività di cui all'art. 9 del presente Accordo, comunque entro l'importo complessivo massimo di € 153.989,68 secondo quanto previsto nella scheda progetto allegata. Tali risorse sono a valere sulla Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà annualità 2020 per € 95.340,88 CUP F71H22000140002 e annualità 2021 per € 58.648,80 CUP F71H21000070001;











- n) curare la corretta conservazione della documentazione di spesa; nello specifico il Comune di Venezia è responsabile in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta (inclusa la documentazione contabile prodotta dalla Fondazione), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- o) rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;
- p) assicurare che vengano effettuate spese ammissibili. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia ammissibilità della spesa e di rendicontazione come indicato dalle specifiche Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" – annualità 2018 (di riferimento per l'annualità 2020) e dalle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" - annualità 2021 - 2023;
- q) garantire il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni, anche al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento;
- r) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale;
- s) assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza del progetto i necessari raccordi con il MLPS impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste;
- t) assicurare l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo del MLPS, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;
- u) assicurare la raccolta e la conservazione delle ulteriori informazioni e documentazione di progetto non presenti sulla Piattaforma Multifondo del MLPS e renderle disponibili su richiesta dell'Amministrazione titolare;
- v) inviare tramite la Piattaforma Multifondo del MLPS i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, fornendo costanti informazioni sull'avanzamento esecutivo del progetto;
- w) collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto dal MLPS per tutta la durata del Progetto;
- x) utilizzare la Posta Elettronica Certificata PEC e la Piattaforma Multifondo del MLPS;
- y) rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronoprogramma di cui all'art. 9 del presente Accordo concordato tra le parti;
- z) assicurare nell'attuazione delle attività di sua competenza l'osservanza delle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" previste dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché il rispetto del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 dello stesso D.lgs 165/2001, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del "Codice di Comportamento Interno", approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013, modificato con deliberazioni di G.C. n. 21 del 31.01.2014, n. 291 del 12.09.2018, n. 314 del 10.10.2018 e n. 78 del 13.04.2023;
- aa) assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto del D.Lgs aprile 2008, n. 81 e s.m.i..













Articolo 4 - Obblighi in capo alla Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità

Per la realizzazione di quanto previsto all'articolo 2 la Fondazione, nell'ambito del presente Accordo, nel rispetto del principio di buona fede, si impegna a svolgere le seguenti attività principali:

- a) eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali di competenza di cui all'art. 9 del presente Accordo secondo i principi di sana gestione finanziaria, economicità, efficienza, uniformità e trasparenza, nel rispetto delle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" – annualità 2018 (di riferimento per l'annualità 2020) e dalle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" – annualità 2021 -2023;
- b) attuare le attività del progetto di propria competenza secondo le tempistiche definite nello schema di attuazione di cui all'art. 9 del presente Accordo assicurandone la conclusione entro il 21/03/2024;
- c) presentare entro 30 giorni dalla conclusione del progetto una relazione conclusiva contenente la descrizione delle attività realizzate, con particolare attenzione agli impatti degli interventi;
- d) inviare al Comune di Venezia i dati necessari per il monitoraggio progettuale, finanziario e procedurale secondo le modalità ed i termini del presente Accordo;
- e) garantire l'esecuzione del progetto nel rispetto del piano finanziario redatto e condiviso con il Comune di Venezia di cui all'art. 9 del presente Accordo;
- f) realizzare adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni civilistiche e fiscali e ai principi di contabilità pertinenti, di tutte le spese inerenti all'attuazione delle attività di competenza;
- g) rispettare le regole di ammissibilità delle spese, le modalità di realizzazione delle Azioni di progetto e la loro rendicontazione secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" annualità 2018 (di riferimento per l'annualità 2020) e dalle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" annualità 2021 2023;
- h) curare la gestione delle procedure di gara per l'aggiudicazione di servizi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e garantendo la corretta espletazione di tutte le fasi previste;
- i) rispettare il principio di tracciabilità, ovvero rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e secondo quanto dettagliato al successivo art. 8;
- j) adottare, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lett. b) del Regolamento UE n. 1303/2013, un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto oggetto del presente Accordo, al fine di assicurare la corretta tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) inviare al Comune di Venezia nel rispetto delle tempistiche richieste i dati necessari per permettere allo stesso di assolvere agli adempimenti in materia di rendicontazione e monitoraggio;











- informare il Comune di Venezia tempestivamente di ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- m) comunicare al Comune di Venezia, per approvazione, eventuali proposte di modifica da apportare al progetto;
- n) inviare al Comune di Venezia tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o
 controlli diversi, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle
 operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e delle
 verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo e a
 collaborare alla loro corretta esecuzione;
- o) conservare in luogo definito e rendere ispezionabili per almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- p) rendere accessibili i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie nel caso di controlli in loco e a produrre i documenti richiesti in sede di verifica, nel caso di ispezioni e controlli delle Autorità competenti, ovvero di soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione delle operazioni di verifica;
- q) assicurare nell'attuazione delle attività di sua competenza il rispetto del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del "Codice di Comportamento Interno", approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013, modificato con deliberazioni di G.C. n. 21 del 31.01.2014, n. 291 del 12.09.2018, n. 314 del 10.10.2018 e n. 78 del 13.04.2023;
- r) assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto del D.Lgs aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

La Fondazione metterà a disposizione 35 posti letto presso la sede di Via Santa Maria dei Battuti, 1/d per lo svolgimento del servizio di pronta accoglienza notturna. In caso di condizioni climatiche particolarmente rigide e di fronte alla necessità di gestire un numero elevato di richieste, la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità mette a disposizione fino ad un massimo di ulteriori 10 posti letto.

Per la rendicontazione delle spese sostenute di cui all'art. 10 del presente accordo, la Fondazione dovrà fornire al Comune di Venezia tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese come dettagliato nelle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" – annualità 2018 (di riferimento per l'annualità 2020) e dalle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà estrema del Fondo Povertà" – annualità 2021 – 2023, nonché del Manuale dei Beneficiari PON Inclusione 2014-2020 dove richiamato.

In particolare per il personale dipendente, la Fondazione dovrà fornire al Comune di Venezia:

- riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusione);
- timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusione);
- ordini di servizio;













- CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;
- copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto;
- relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo di riferimento come da modello 7 del PON Inclusione e relazione singola degli operatori impiegati a valere sulla quota povertà estrema.

Articolo 5 - Obblighi in tema di informazione e trasparenza

Il Comune di Venezia e la Fondazione si impegnano a rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dalle Linee Guida PON Inclusione per le azioni di comunicazione "Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020". In particolare per quanto riguarda le attività di comunicazione i loghi da utilizzare sono quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON e del FSE.,

Il Comune e la Fondazione si impegnano inoltre a:

- informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo: 1) sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto ; 2) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario ricevuto, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- assicurare che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento del progetto riportando i loghi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON Inclusione e del FSE. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato oggetto di finanziamento. Per i progetti che comportano l'acquisto di uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, stampanti, ecc.), si richiede di apporre su tali oggetti un'etichetta standard con i loghi su indicati;
- qualora vengano realizzati video e/o spot televisivi, aggiungere al logo firma del PON la seguente dicitura "Realizzato con il cofinanziamento dell'Unione Europea. PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020".

Articolo 6 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha durata a decorrere dal 1 dicembre 2023 e fino al 30 aprile 2024, salvo eventuali proroghe che dovranno essere formalizzate tramite atto successivo sottoscritto tra le Parti che dettagli anche le eventuali ulteriori risorse economiche integrative previste.

Le attività progettuali, come da cronoprogramma di cui all'art. 9, prenderanno avvio dal 1 dicembre 2023 e si concluderanno il 21 marzo 2024. Le spese sostenute da Fondazione saranno considerate ammissibili fino al 21 aprile 2024.

L'attività rendicontativa di Fondazione Casa dell'Ospitalità dovrà pertanto concludersi entro il mese di aprile 2024, così da consentire al Comune di Venezia di svolgere le attività di verifica finalizzate al corretto caricamento della documentazione nella Piattaforma Multifondo.

Articolo 7 - Azioni cautelative tra le parti - risoluzione











Le parti convengono che il presente Accordo potrà essere risolto da ciascuna in caso di grave inadempimento delle prestazioni dettagliate agli artt. 3 e 4 del presente Accordo.

In particolare, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contratto sarà risolto di diritto qualora una Parte abbia contestato all'altra Parte il grave inadempimento, abbia invitato l'altra Parte a porvi rimedio entro un termine di 15 (quindici) giorni e l'altra Parte non vi abbia posto rimedio nel predetto termine.

A titolo meramente esemplificativo, si considerano gravi inadempimenti ai sensi del presente art. 7:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, ivi compreso il rispetto delle tempistiche di realizzazione delle attività, che pregiudichi il raggiungimento degli indicatori di realizzazione previsti nella scheda progetto allegata;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni dell'Accordo;
- e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato dall'Accordo;
- g) perdita dei requisiti previsti per l'adesione al presente Accordo e per l'esecuzione delle attività del progetto;
- h) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate (ad es. dichiarazione di assenza conflitto interesse ecc);
- i) mancato rispetto delle regole di informazione pubblicità e trasparenza previste dai programmi.

Nel caso in cui le autorità competenti non dovessero riconoscere la spesa relativa alla progettualità di cui al presente Accordo, il Comune provvederà al recupero di tutte o parte delle somme già trasferite a Fondazione Casa dell'Ospitalità ovvero alla revoca di tutte o parte delle somme non ancora trasferite - fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggior danno- laddove il mancato riconoscimento della spesa dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento, con la diligenza richiesta, da parte di Fondazione delle prestazioni di cui al presente Accordo.

Fermo restando quanto sopra, Il contratto è, in ogni caso, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, Fondazione è tenuta a comunicare al Comune di Venezia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente Accordo oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle











predette comunicazioni il Comune di Venezia sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

In particolare, Fondazione è tenuta a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010, e, in particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore delle Parti, di sub-contraenti e sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 2 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi dell'art. 7 lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP F71H22000140002 (annualità 2020) e CUP F71H21000070001 (annualità 2021).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Venezia e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 3, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.









Articolo 9 - Attività di progetto e risorse finanziarie

Lo schema di attuazione sottoriportato rappresenta il quadro dettagliato delle diverse azioni e attività previste dal progetto, i soggetti che ne sono responsabili, le risorse attribuite, ed i tempi di realizzazione.

Rappresenta il principale strumento di gestione e monitoraggio dell'andamento dei progetti che le parti si impegnano ad utilizzare e valorizzare quale principale strumento operativo della loro collaborazione.

In attuazione del presente Accordo tra il Comune di Venezia e la Fondazione Casa dell'Ospitalità per realizzare le attività previste e perseguire gli obiettivi comuni sopra citati è prevista la collaborazione di figure professionali delle due parti.















FON DO POVERTÁ – QUOTA POVERTÁ ESTREMA - ANN UALITÁ 2020 - CUP F71H 22000 140002 e ANNU ALITÁ 2021 QUP F71H21000070001 PROGETTO "PIANO FREDDO" - SCHEMA DI PROGETTO											
Destinatari	Descrizione interventi	Azione prioritaria	Attività	Fondazione Casa dell'Ospitalità	Comune di Venezia	Spese previste da Fondazione con Fondo Povertà Estrema 2020 e 2021	Dic 23	Gen 24	Feb 24	Mar 24	Ap 24
Persone in condizione di poverta estrema e estrema e	A) Attivazione di un servizio di accoglienza notturna emergenziale di almeno 35 posti letto nel periodo 1 dicembre 2023- 21 marzo 2024. Da realizzarsi presso i locali della casa dell'Ospitalità.	3) Interventi di sostegno materiale realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia	A.1) Definizione protocollo interno	operatori sociali e coordinatore	Personale Interno	€ 60.748,16	х				Γ
			A.2) Organizzazione turni e comunicazione interna	operatori sociali e coordinatore			х				
			A.3) Allestimento di spazi adeguati per pernottamento ed igiene che rispettino il genere	operatori sociali e coordinatore			x				
			A.4) Organizzazione del check-in con idonei criteri di selezione per richiedere il posto letto	operatori sociali e coordinatore			x				
			A.5) Organizzazione dell'accompagnamento in struttura e ai servizi degli utenti con idonei mezzi di trasporto	operatori sociali e coordinatore			x				
			A.6) Acquisto lenzuola, federe, coperte, asciugamani, coprimaterassi e materassi in uso per la pronta accoglienza	Acquisto beni			x				
			A.7) Avvio servizio e monitoraggio periodico	operatori sociali e coordinatore	Personale interno e personale PR.J.S.		x	х	x	x	
		3) Interventi di sostegno materiale realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia 5) Pronto Intervento.	B.1) Reperimento e distribuzione di beni di conforto	operatori sociali e coordinatore	Personale Interno e beni FEAD Avv.4	• €86.782,32	x	x	x	x	
presenti sul territorio dell'ATS			B.2) Costituzione Unità di Strada	Educatori, coordinatore e mediatore			х				
VEN_12 - Venezia			B.2) Gestione del numero verde, attivo H24	operatori sociali e coordinatore			x	x	X	x	
			B.3) Aggancio di persone in situazione di marginalità estrema, anche in connessione con il dispositivo "Pronto Intervento Sociale (PR.L.S.) già attivo sul territorio	operatori sociali e coordinatore	Personale interno e personale PRUS		x	x	x	x	
			B.4) Monitoraggio dell'attività	operatori sociali e coordinatore	personale interno		x	x	x	x	
	C) Raccordo e impulso delle azioni rivolte alla grave marginalità	materiale realizzati attraverso il rafforzamento di servizi a bassa soglia quali la distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali nell'ambito di progetti di	C.1) Coordinamento incontri del Tavolo cittadino SD		personale interno	0.005	x	X	X	x	x
			C.2) Monitoraggio e analisi casistiche riscontrate nel progetto		personale interno	0,00€	x	x	X	x	x
	D) Gestione amministrativa e rendicontazione attività		D.1) Gestione amministrativa	Coordinatore, personale amministrativo	personale		x	x	х	x	
			D.2) Rendicontazione attività	e affidamento di incarico a esperto esterno	interno €	€ 6.459,20			х		x
					Totale	€ 153.989,68					





In particolare, fermo restando l'importo complessivo massimo di € 153.989,68 come indicato al precedente art. 3 lett. m) e secondo quanto specificato dal successivo art. 10 del presente Accordo, sarà corrisposto alla Fondazione Casa dell'Ospitalità il rimborso delle spese sostenute in riferimento agli operatori impegnati nella realizzazione delle attività di progetto, per un importo complessivo stimato di € 130.289,68. Tale importo è stato stimato sulla base dell'applicazione delle adozioni di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo, in particolare in applicazione della NOTA METODOLOGICA PON Inclusione - approvata e adottata con Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018 e con Decreto n.198 del 02/07/2020 - che riporta le tabelle standard dei costi unitari – costi del personale CCNL UNEBA - Tabella D1- Calcolo UCS per gli Ambiti territoriali/Comuni Beneficiari che si avvalgono di personale di Enti che applicano il CCNL relativo al personale del comparto UNEBA triennio 2017-19 (CSC 20101).

Azione prioritaria di riferimento	Voce di spesa	Descrizione	Modalità di realizzazione	Importo	Fondo Quota Povertà Estrema	CUP
3	Acquisto di beni	acquisto di lenzuola, federe, coperte, asciugamani, coprimaterassi, materassi	acquisto	€ 8.000,00	2020	F71H22000140002
3	Acquisto di beni	alimenti, detersivi, scaldamani	acquisto	€ 9.000,00	2020	F71H22000140002
3	Acquisizione strumentazion e dedicata al progetto	numero verde, aggiornamento software	acquisto	€ 5.500,00	2021	F71H21000070001
3	Spese di viaggio	carburante	acquisto	€ 1.200,00	2021	F71H21000070001
3	Personale	Operatori sociali, amministrativi, addetto alle pulizie		€ 78.340,88	2020	F71H22000140002
5	Personale	Operatori sociali, amministrativi, addetto alle pulizie	Rendicontazion e a UCS – Liv. UNEBA	€ 11.827,32	2021	F71H21000070001
3	Personale	Operatori sociali, amministrativi, addetto alle pulizie		€ 40.121,48	2021	F71H21000070001
3	Totale su Fond 2020	lo Quota Povertà Es	trema anno	€ 95.340,88	2020	F71H22000140002
3+5	Totale su Fondo Quota Povertà Estrema anno 2021		€ 58.648,80	2021	F71H21000070001	
	Totale complessivo progetto "Piano Freddo"			€ 153.989,68		

In caso di modifiche sostanziali del piano finanziario e/o delle modalità di attuazione regolate dal presente Accordo, il Comune di Venezia, quale soggetto attuatore, si impegna a darne comunicazione scritta alla Fondazione la quale dovrà darne accettazione formale.

Articolo 10 - Contributo e modalità di pagamento

A copertura delle spese sostenute da Fondazione in attuazione del presente Accordo, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 9, il Comune si impegna a corrispondere a Fondazione l'importo omnicomprensivo massimo di € 153.989,68 (centocinquantatremilanovecentottantanove/68) (di seguito, il "Contributo").











Le spese andranno sostenute sulla Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà – annualità 2020 CUP F71H22000140002 per € 95.340,88 fino ad esaurimento, in seguito sulla Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà – annualità 2021 CUP F71H21000070001 per i restanti € 58.648,80;

Il Comune si impegna a versare il Contributo in funzione dello stato avanzamento delle attività di cui all'art. 9 attraverso tranches bimestrali, da presentare entro il 30 del mese successivo, previa emissione di apposita nota di debito da parte di Fondazione con il dettaglio delle attività espletate e delle spese sostenute per la loro realizzazione nel periodo di riferimento. Il Comune provvederà ad effettuare il pagamento di ciascuna tranche, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 9 e previa verifica con esito positivo della relazione trasmessa da Fondazione comprovante lo stato avanzamento delle attività.

La nota di debito conclusiva relativa all'ultimo SAL dovrà pervenire - salvo eventuali proroghe ai sensi del precedente art. 6 - entro il 30 Aprile 2024 per consentire il corretto adempimento di tutti gli obblighi rendicontativi in capo al Comune di Venezia.

L'appaltatore è in ogni caso obbligato a garantire, anche dopo la scadenza del termine dell'affidamento, su espressa richiesta del Comune di Venezia, la disponibilità della documentazione in possesso e ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa di riferimento.

Ciascuna documentazione di spesa dovrà necessariamente far riferimento esplicito all'Accordo e riportare i codici CUP attribuiti dal Comune al progetto, oltre alle coordinate bancarie relative al conto corrente di seguito specificato e potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC del Comune agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti o doppio finanziamento, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono essere annullati mediante l'apposizione di un timbro o dicitura che riporti il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del Progetto e il relativo finanziamento, oltre all'importo rendicontato. Nel caso di documenti elettronici, quali bonifici o fatture elettroniche, analoghe informazioni andranno inserite nelle relative causali. Infine, dovranno essere tracciabili e verificabili, attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. Relativamente alla corretta contabilizzazione deve essere istituito un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa all'Accordo rispetto alle spese (e alle entrate) per altre attività.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della nota di debito, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, fermo restando che eventuali richieste di integrazioni della documentazione interrompono il decorso dei termini.

Art. 11 - Responsabile esterno trattamento dei dati

1. L'Ente Fondazione Casa dell'Ospitalità accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto instaurato con il Comune di Venezia in virtù del presente Accordo e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il











Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

- 2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.
- 3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dei progetti oggetti del presente Accordo.
- 4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:
 - a) effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione dei progetti regolati dal presente Accordo;
 - b) tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
 - c) organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione dei progetti previsti dal presente Accordo ;
 - d) non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
 - e) garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
 - f) tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
- 5. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Responsabile in particolare si obbliga a:
 - a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.













	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che				
4	contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione				
	sicure e controllate a livello ambientale.				
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.				
6	Esistenza di procedure di disaster ricovery e business continuity				
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad esvulnerability				
	assessment, penetration test, security assessment, ecc.).				
8	Isolamento della rete da altri sistemi.				
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale,				
	certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).				
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio				
10	con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).				
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva,				
	inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)				
	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia				
12	differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso,				
	scadenza password).				
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali,				
	uniche e non assegnabili ad altri utenti.				
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.				
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave				
13	degli armadi etc)				
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware				

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

- c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;
- e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;
- g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;
- h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con il











Titolare del trattamento, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

- i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m. avvertire prontamente il Titolare del trattamento, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;
- o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
- 6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.
 - In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.
- 7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.
 - Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:
 - a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
 - b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
 - c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.













- 8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
- 9. Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi al presente Accordo, raccolti presso l'interessato, dalla Direzione Coesione Sociale, si forniscono le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento dei dati:	Dirigente responsabile: dott. Luciano Marini
	pec: agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei	rpd@comune.venezia.it
Dati:	rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti strettamente connessi alla gestione del procedimento di affidamento, alla conclusione e gestione del contratto e alla esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

C. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

D. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza











I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento non possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., Regione del Veneto, uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

G. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

H. Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Settore Agenzia Coesione Sociale Dott. Luciano Marini e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto.











La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

ALLEGATI:

All. 1: scheda progetto Piano Freddo 2023-2024

Letto, approvato e sottoscritto

Per Per

L'ATS VEN_12 - Venezia La Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità

Il Direttore della Direzione Coesione Sociale Il Legale Rappresentante

Dott. Danilo Corrà Dott.ssa Paola Bonetti

(documento firmato digitalmente¹) (documento firmato digitalmente¹)

1. Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.







